

**VIAGGIO NELLA RIFORMA FISCALE** Con l'introduzione dell'Ires, tra consolidato e trasparenza si aprono nuovi scenari per il recupero dei passivi nei confronti dell'Erario. Le perdite anteriori e quelle successive alla riforma sono ormai due mondi lontani.

In tempi di crisi economica il tema delle perdite affligge molte società. Perdite che, nei gruppi complessi, possono riguardare alcune imprese della catena di controllo, coesistendo con altre realtà che sono invece caratterizzate da imponibili positivi. Non si parla quindi di situazioni patologiche, dove si cerca di trovare artifici contabili per recuperare valore da posizioni compromesse o in difficoltà, ma del legittimo desiderio dell'imprenditore di non subire un carico impositivo complessivo che non riflette l'effettivo andamento economico delle proprie attività. Eppure questa era la situazione che si presentava, vigente la passata normativa, che non prevedeva alcuna forma di tassazione consolidata di gruppo. Il problema veniva risolto almeno da parte di alcuni gruppi attraverso apposite politiche di pianificazione fiscale in materia (distribuzione di dividendi dotati di credito d'imposta, svalutazione delle partecipazioni ed il conseguente abbattimento della base imponibile in capo alle controllanti, ecc...). Entrambe le operazioni producevano un consolidamento degli imponibili, determinando un vantaggio fiscale in capo al gruppo ed annullando, di conseguenza, la problematica dell'inesistenza di una tassazione consolidata. La riforma dell'imposizione delle società, che ha introdotto l'Ires, ha stravolto i vecchi principi impositivi ed eliminato alla radice le tradizionali forme di pianificazione fiscale.

Si è posta particolare attenzione alla struttura dei gruppi, introducendo la possibilità di avvalersi di una tassazione consolidata che coinvolge potenzialmente (ed in maniera opzionale) tutte le realtà dotate degli appositi requisiti. Ne consegue un possibile consolidamento degli imponibili, destinato a compensare situazioni in cui coesistono realtà contraddistinte da imponibili positivi e negativi. Il consolidato fiscale non è però l'unica novità di rilievo che può interessare la rilevante problematica del recupero delle perdite fiscali. La riforma fiscale ha infatti introdotto anche la cosiddetta tassazione per trasparenza, idonea a risolvere potenzialmente le problematiche di quei casi in cui il consolidato fiscale non è invece lo strumento adatto per permettere un recupero delle perdite fiscali. Si cercherà qui di seguito di fornire qualche spunto per inquadrare il tema del recupero delle perdite fiscali.

**Le perdite successive alla riforma.**

Il recupero delle perdite fiscali che maturano all'interno di un gruppo successivamente all'avvento della riforma fiscale trova naturale soluzione

nell'adozione del consolidato fiscale. Si rende finalmente possibile compensare imponibili positivi e negativi, in maniera tale che il carico fiscale di gruppo ne rifletta legittimamente l'effettiva posizione fiscale, senza bisogno di implementare particolare accorgimenti. E' necessario che vengano analiticamente rispettati tutti i vincoli previsti per poter adottare la tassazione consolidata. Tra questi il requisito del controllo, che, nei gruppi articolati, deve essere verificato ponendo attenzione agli effetti demoltiplicativi prodotti dalla catena di controllo. E' un tema di rilevanza soprattutto nel sistema finanziario italiano, dove molti dei principali gruppi quotati conservano una dimensione di proprietà familiare, garantita tuttavia solo grazie ad un sistema di scatole cinesi. Con poco si riesce a controllare giuridicamente molto, ma non si potrà godere dei benefici del consolidato fiscale. Tenuto conto delle nuove problematiche fiscali che investono le holding, sostanzialmente private di redditi imponibili con cui poter in futuro compensare costi ed oneri, è ragionevole ipotizzare una corsa ad operazioni di accorciamento della catena di controllo.

Opa e fusioni dovrebbero pertanto segnare a breve le vicende di alcuni tra i principali gruppi quotati, soprattutto a monte della catena di controllo. Una seconda tematica da segnalare, che in questo caso rappresenta invece un'opportunità, è il consolidamento dell'intero imponibile delle società controllate, indipendentemente dalla percentuale posseduta. In caso di controllate in perdita è evidente l'opportunità di scaricare utili dall'imponibile di gruppo e beneficiare di un incremento dell'utile di competenza pari al 33% delle perdite di competenza delle controllate. Si pone a questo punto un tema di *corporate governance*, inerente la giusta compensazione da attribuire alla società controllata portatrice delle perdite fiscali. E' un tema nuovo e complesso, che dovrà trovare soluzione grazie ad accordi privatistici tra le parti. Anche al fine di evitare abusi da parte delle maggioranze, è opportuno che siano comunque adeguatamente segnalati in bilancio i criteri utilizzati per il ristorno economico delle perdite trasferite dalle controllate al gruppo. Bisogna poi vedere se potranno essere collocati tra le perdite successive alla riforma e quindi idonei ad essere inclusi nel consolidato fiscale, anche i quinti derivanti dalla svalutazione di partecipazioni effettuate nel 2002 o 2003, spalmati su cinque esercizi e che avranno maturazione fiscale a partire dal 2004; la formulazione letterale della norma transitoria del decreto legge di introduzione dell'Ires, che ne determina la competenza fiscale nell'esercizio della svalutazione ai solli fini della tematica delle plusvalenze realizzate nei due esercizi successivi, sembra aprire questa possibilità.

#### **Le perdite ante riforma.**

Ben diversa è la prospettiva inerente le perdite anteriori alla riforma fiscale. Tali perdite, anche nel caso di immediata adozione del consolidato già a partire

dal 2004, possono essere esclusivamente recuperate dalla sola società che le ha prodotte e non essere utilizzate nell'ambito del consolidato fiscale. Il decreto legislativo che ha introdotto l'Ires ha previsto come le perdite anteriori all'adozione del consolidato fiscale possono essere recuperate solo in capo al soggetto che le ha subite. Come in passato l'impresa deve fare da sé, con la differenza che non può più ricorrere a diffuse tecniche quali la percezione di dividendi con credito d'imposta da monetizzare. Nel caso in cui vi siano favorevoli prospettive reddituali, che possano comportare un futuro integrale recupero delle perdite, tenendo conto del loro riporto a nuovo per cinque esercizi, il problema è solo finanziario, in dipendenza del differimento del loro recupero fiscale. Qualora, al contrario, le perdite non si presentino recuperabili, in tutto od in parte deve essere valutata la possibilità di valorizzare alcune attività aziendali, beneficiando della possibilità di compensare le plusvalenze realizzate con le perdite pregresse. In dipendenza dell'introduzione della participation exemption, il tema dovrebbe interessare principalmente i cespiti ed in particolare gli immobili, oppure rami d'azienda, la cui alienazione è oggi colpita da un gravoso carico fiscale. Non è invece possibile trasferire infragruppo, in capo alla società che dispone di perdite pregresse, attività plusvalenti e destinate ad essere poi cedute a terzi, beneficiando del regime di neutralità previsto per i trasferimenti infragruppo. Una nuova norma antielusiva colpisce (salvo accoglimento di apposita istanza di interpello) questa sorta di triangolazioni, finalizzate a far transitare sulle società dotate di perdite fiscali i cespiti plusvalenti del gruppo da alienare a terzi. Se il consolidato fiscale non è dunque lo strumento idoneo a recuperare le perdite pregresse, un nuovo istituto introdotto dalla riforma tributaria sembra idoneo a realizzare l'obiettivo in oggetto. E' il caso del regime della cosiddetta trasparenza fiscale. Mutuando un sistema impositivo già previsto per le società di persona, è prevista, a determinate condizioni, la possibilità di imputare per trasparenza alle partecipanti il reddito delle partecipate. I vincoli per l'adozione di questo nuovo regime non sono stringenti; tra essi la necessità che ciascun socio della partecipata (che imputerà i propri redditi per trasparenza) deve detenere una quota compresa tra un minimo del 10% ed un massimo del 50% della partecipata. Al limite è quindi possibile ipotizzare una suddivisione del capitale tra due soci al 50% ciascuno, mentre non è possibile che società quotate (o comunque ad azionariato diffuso) possano imputare i propri redditi per trasparenza, non venendo soddisfatto il requisito del possesso minimo del 10% della partecipata. Dunque il regime di trasparenza fiscale pare idoneo a soddisfare la problematica del recupero delle perdite fiscali pregresse in tutti quei casi in cui le partecipanti, dotate appunto di perdite, possano compensarle con il pro-quota degli utili di una partecipata imputati per trasparenza.

La questione assume un rilievo particolare nel caso delle holding, che la riforma fiscale priva di redditi imponibili nella maggior parte dei casi e che sono quindi destinate a veder venir meno, in assenza di idonei interventi, la possibilità di recuperare le perdite pregresse.

**Le problematiche dell'elusione.**

La problematica elusiva con riferimento alle modalità di recupero delle perdite fiscali pregresse è tutta da definire, in dipendenza dell'introduzione di nuove regole e nuovi istituti. Sembra prima di tutto necessario distinguere tra strutture societarie già idonee all'adozione del consolidato fiscale o della tassazione per trasparenza e strutture create appositamente. Nel primo caso non si dovrebbe porre alcun problema. Nel secondo serve indagare sulle motivazioni economiche che hanno portato ad una nuova struttura di gruppo.